

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE

## RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

**(Lotto unico)**

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Cairo Montenotte

Corso Italia, 45

17014 Cairo Montenotte

e

**………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| Decorrenza ore 24.00 del | 24/06/2018 |
| Scadenza ore 24.00 del*Prima rata di premio:**Rate successive:* | 31/12/2021*24/06/2018-31/12/2018**annuali* |
|  |

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

# SOMMARIO

# SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

|  |  |
| --- | --- |
| Art.1 | Definizioni |
| Art.2 | Attività degli Assicurati e loro individuazione |

**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

|  |  |
| --- | --- |
| Art.1 | Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto |
| Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
| Art.3 | Durata dell’assicurazione |
| Art.4Art.5 | Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premioRevisione del prezzo |
| Art.6 | Recesso per sinistro |
| Art.7 | Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione |
| Art.8 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
| Art.7 | Oneri fiscali |
| Art.10 | Foro competente |
| Art.11Art.12Art.13 | Interpretazione del contrattoIspezione e verifiche della SocietàAssicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto |
| Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
| Art.15 | Coassicurazione e delega |
| Art.16 | Clausola Broker |
| Art.17Art.18Art.19 | Rinvio alle norme di legge interne e comunitarieRinuncia alla rivalsaObblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 |
| Art.20Art.21 | Trattamento dei datiClausole vessatorie |

**SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) |
| Art.2 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro(R.C.O.) |
| Art.3 | Malattie professionali |
| Art.4 | Esclusioni |
| Art.5 | Qualifica di terzo |
| Art.6 | Responsabilità Civile personale |
| Art.7Art.8 | Estensioni di garanziaObblighi in caso di sinistro |
| Art.9Art.10 | Franchigia, gestione delle vertenze di danno e spese legaliProcedure sinistri |
| Art.11 | Validità territoriale |

**SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

|  |  |
| --- | --- |
| Art.1 | Massimali |
| Art.2 | Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti |
| Art.3 | Calcolo del premio |
| Art.4 | Riparto di coassicurazione |

**SEZIONE 1** **DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’**

# Art. 1 - Definizioni

|  |  |
| --- | --- |
| **Assicurazione:** | Il contratto di assicurazione. |
| **Polizza:** | Il documento che prova l'assicurazione. |
| **Contraente:** | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
| **Assicurato:** | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:* l'Ente Contraente;
* tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;
* le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell’Ente;
 |
| **Società:** | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
| **Broker:** | Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
| **Premio:** | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| **Rischio:** | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| **Sinistro:** | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| **Indennizzo:** | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| **Franchigia:** | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| **Scoperto:** | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| **Cose:** | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
| **Danno corporale:** | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
| **Danni materiali:** | Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
| **Massimale per sinistro:** | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
| **Massimale per anno:** | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
| **Annualità assicurativa o periodo assicurativo:** | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
| **Retribuzione annua lorda****ai fini del conteggio****del premio:** | Per retribuzione annua lorda si intende la somma di :* quanto al lordo delle ritenute per oneri previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL ricevono a compenso delle loro prestazioni;
* gli emolumenti lordi versati dal Contraente:
* ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)
* ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)
* alle società che si occupano della somministrazione del lavoro
 |

# Art. 2 – Attività degli Assicurati, loro individuazione e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali, assunte o conferite, dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati, salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, compreso l’esercizio delle attività connesse alla gestione delle Farmacie comunali.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

# Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

# Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

* nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
* nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
* nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

# Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 24/06/2018 fino alle ore 24 del 31/12/2021 (scadenza anniversaria 31 Dicembre di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E’ comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi giorni complessivamente.

# Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 24/06/2018-31/12/2018) sia stata corrisposta entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

# Art. 5 – Revisione del prezzo

# Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all’eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

# Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento, decorrenza della garanzia e regolazione del premio”.

# In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

# Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

# La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuro dell’indennizzo. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Inoltre, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione della procedura di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 6 mesi (c.d. “proroga tecnica”).

# Art. 7 - Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

# Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

# Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

# Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.

**Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

# Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio

Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.07 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

1. sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
2. sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
3. sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
4. sinistri senza seguito;
5. sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

* la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
* rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

## In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**Art. 15 - Coassicurazione e delega**

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto, ai sensi dell’art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.

# Art. 16 - Clausola Broker

Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

# Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

**Art. 18 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione verso l’Assicurato responsabile del sinistro, restando in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge al Contraente ed allo Stato. Qualora il Contraente eserciti l’azione di rivalsa, lo stesso si impegna a riconoscere quanto ricavato alla Società, nei limiti dell’importo già risarcito dalla Società stessa.

**Art. 19 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**Art. 20 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 21 – Clausole vessatorie**

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:

Art…………………………………………….

Art…………………………………………….

Art…………………………………………….

Art…………………………………………….

Art…………………………………………….

Art…………………………………………….

<*L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara*.>**SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.

**Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

I) ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

II) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto I) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti I) e II) sono inoltre operanti;

* in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
* in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
1. Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
2. Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione;con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
* In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
* In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;

La Società inoltre si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei termini sopra indicati e per quanto applicabile, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui ai punti 1) e 2) che precedono.

L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.

Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

# Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

**Art. 4 – Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili; ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
* inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
* interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
* alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
1. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
2. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività;

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

1. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
3. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
4. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonchè gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.
5. conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti;
6. patrimoniali puri (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi);
7. conseguenti a responsabilità civile derivante dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
8. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l’assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005;
9. derivanti direttamente o indirettamente da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili.

**Art. 5 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

# Art. 6 – Responsabilità Civile personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti, Quadri, Dirigenti ed Amministratori del Contraente e delle persone delle quali il Contraente stesso si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art.5 del Dlgs. n° 38/2000 e s.m.i., lavoratori interinali, lavoratori temporanei, titolari di contratti formativi e/o di inserimento, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per specializzazione, soggetti portatori di handicap, lavoratori socialmente utili, addetti alla prestazione di assistenza, convenzionati o meno, volontari, anche convenzionati, e altre figure similari.

L’assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i..

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, gli appaltatori/ subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL.

L’Assicurazione copre altresì la responsabilità civile professionale dei Dirigenti Amministrativi e Tecnici, quadri e tutti gli altri Dipendenti per l’attività svolta nell’ambito delle proprie funzioni e per conto dell’Ente Contraente, con esplicita esclusione dei danni di natura esclusivamente patrimoniale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

# Art. 7 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche:

1. Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
2. RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 – 1784 – 1785 bis - 1786 C.C.). L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;
3. RC derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba o intenda erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori e/o volontari, anche convenzionati, incluso il servizio di continuità assistenziale, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori e/o volontari stessi.
4. RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all’interno di strutture del Contraente. E’ altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che, qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
5. RC derivante dalla proprietà e gestione, nell’ambito dell’Ente, di distributori automatici di bevande, cibi e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi;
6. RC derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresi farmaceutici e galenici. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario;
7. RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
8. RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo;
9. RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo;
10. RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione, pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso Comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap);
11. RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l’attività dichiarata in polizza;
12. RC connessa all’esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
13. Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati ed immobili in genere ad uso istituzionale e patrimoniale siano essi di proprietà o tenuti in locazione e/o ricevuti in comodato e/o in uso a qualsiasi titolo o prova occasionale, comprese tutte le pertinenze nessuna esclusa né eccettuata (quali ad esempio: rustici, cancelli, anche elettrici, recinzioni, insegne, tabelloni per affissioni, parchi, parchi gioco e giardini, con le relative attrezzature, e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti fissi e/o mobili quali ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.), aree e terreni, anche appartenenti al demanio ferroviario, fluviale o marittimo.
14. L’assicurazione comprende i danni da spargimento di acque in seguito a rotture accidentali di condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili. La garanzia è estesa anche al rischio della conduzione, ai lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla R.C. derivante al Contraente nella sua qualità di Committente per i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati in questione, a condizione che tali lavori siano dati in appalto a terzi in base a regolare contratto. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
15. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l’azione delittuosa, di impalcature, ponteggi o attrezzature dell’Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all’assicurato;
16. RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti del Contraente della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività. E’ altresì compresa la RC per i danni subiti dalle persone non dipendenti della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga per lo svolgimento delle sue attività;
17. RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di stadi, palestre e campi sportivi, palestre di roccia attrezzate, piscine e impianti sportivi e ricreativi in genere;
18. RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta, con esclusione dei danni da furto;
19. Responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di strade e aree pubbliche in genere, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, luminosa e non, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all’esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Comune di Carrara; RC derivante dall’esercizio di scuole comunali e non, asili, colonie estive o invernali, centri di soggiorno, scuole, centri culturali/ricreativi/ludici e simili compresi i danni cagionati dai bambini, dagli studenti e/o dagli ospiti o frequentatori e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza. E’ compreso l’esercizio della mensa ed i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi, bevande e simili. La garanzia non comprende discriminazioni e abusi, sessuali religiosi, razziali;
20. RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi organizzano manifestazioni; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre alla RC per l’organizzazione/patrocinio/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, nonché RC derivante dall’organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, di giornate o incontri a tema, gite, viaggi e vacanze anche per anziani, per danni cagionati all’interno di sedi dell’Ente o di terzi, ovvero all’aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse o nei percorsi per raggiungerle.
21. RC derivante dall’effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
22. L’assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni. Restano esclusi i danni da furto.
23. RC per i danni (escluso il furto/incendio) ai veicoli di dipendenti, di amministratori, di altri soggetti assicurati e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.
24. RC per i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori;
25. RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso a qualunque titolo o destinazione, esclusi gli strumenti di lavoro;
26. RC per i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti, muletti e macchine semoventi che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore - con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli, salvo che per la circolazione all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato - il tutto con esclusione di quanto previsto dal Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005 e s.m.i.;
27. RC relativa alla proprietà di cani e al servizio di Guardie armate, vigilanza, caccia e pesca, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
28. RC per i danni a condutture e impianti sotterranei.
29. RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne.
30. RC derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o conduttore;
31. RC per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, esondazioni, allagamenti, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l’Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento;
32. RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno, con l’esclusione dei lavori di sottomuratura o altre tecniche sostitutive o da vibrazioni od a questi assimilabili;
33. RC per i danni derivanti da mancato o ritardato avvio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza;
34. Premesso che l'Assicurato può appaltare lavori e servizi a Terzi, l’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile gravante sul Contraente stesso, compresa quella derivante dalla D.Lgs. n°494/96, nella sua qualità di Committente di lavori e servizi, connessi alle attività descritte in polizza, ceduti in appalto a terzi con regolare contratto.
35. RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà del Contraente, nonché si tratti di veicoli dallo stesso noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati;
36. RC integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, amministratori, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
37. RC per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, luminosa e non, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, per l’esistenza (in luoghi aperti al pubblico) di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza. E’ altresì compresa la RC per danni cagionati dagli impianti/sistemi di illuminazione pubblica, siano essi di proprietà o in uso o gestione del Contraente;
38. RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, e per i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell’Assicurato. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione;
39. RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall’Assicurato o commissionati a terzi;
40. RC derivante dall’uso di armi da fuoco utilizzate per i fini istituzionali da dipendenti e non;
41. RC per i danni subiti o cagionati dai minori affidati alle famiglie ed incombente all’Ente assicurato, semprechè detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità si possa far risalire all’Ente stesso;
42. RC derivante alle famiglie a cui l’Ente affida la sorveglianza di bambini per i danni che gli stessi possono arrecare;
43. RC derivante dall’esercizio dell’attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato e/o da volontari;
44. RC derivante dalla proprietà, uso e gestione di biciclette elettriche, corredate dalla relativa attrezzatura per la ricarica, date in noleggio gratuito ai cittadini od in uso saltuario ai dipendenti del Contraente per ragioni di servizio o compiti d’istituto, eventualmente per il tramite di Enti o Società appositamente convenzionate;
45. RC del Contraente e degli Assegnatari per la conduzione di appartamenti di proprietà del Contraente stesso assegnati a cittadini che versino in situazioni di particolare disagio o bisogno;
46. RC per danni cagionati a veicoli rimossi per effetto di divieto di sosta, durante il trasporto, il rimorchiamento od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida per i danni subiti da detti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree;
47. RC quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua;
48. RC derivante all’Assicurato da erogazione di acqua alterata.

**Art. 8 – Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente deve denunciare alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente ne è venuto a conoscenza:

- relativamente alla garanzia RCT, i soli sinistri per i quali sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte dei terzi danneggiati o dei loro aventi causa;

- relativamente alla garanzia RCO, soltanto i sinistri mortali, nonchè quelli per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni o per i quali venga iniziata l’azione di regresso a norma degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. n. 1124/65, oppure sia presentata all’Assicurato richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o dei suoi aventi causa.

Il Contraente deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

**Art. 9 – Franchigia, gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La presente assicurazione prevede l’applicazione di un’autoassicurazione (S.I.R.) pari ad € 7.000,00 per ogni e ciascun sinistro.

Relativamente a tale quota di rischio il Contraente provvede direttamente a finanziare e gestire i sinistri assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”.

Per effetto di quanto sopra, su richiesta del Contraente ed anche in deroga migliorativa all’art. 1917, 3° comma del c.c., le parti convengono che la gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza sono regolati come di seguito:

1. *Gestione dei sinistri rientranti nell’autoassicurazione (S.I.R.):*

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo dell’autoassicurazione (S.I.R.), ove la Società non ravvisi il proprio interesse ad assumerne la gestione dandone avviso tempestivamente per iscritto al Contraente, viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato), con oneri economici posti per intero a carico del Contraente.

Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite della franchigia.

In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell’importo della franchigia.

1. *Gestione dei sinistri eccedenti l’autoassicurazione (SIR):*

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all’importo dell’autoassicurazione (S.I.R.), viene svolta dalla Società, applicando la specifica “Procedura sinistri” eventualmente sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza.

Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede l’autoassicurazione (S.I.R.), sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi; tuttavia, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato dal Contraente e dalla Società rispettivamente ciascuno per la quota di propria spettanza.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

# Art. 10 – Procedure sinistri

# La gestione operativa dei sinistri è regolata dalle specifiche procedure eventualmente sottoscritte dalle parti ed allegate alla polizza. La Società prende atto che le procedure sinistri costituiscono parte integrante delle condizioni normative di polizza.

# Art. 11 – Validità territoriale

L’assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel mondo intero, esclusi USA e Canada.

Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale e simili, la garanzia s’intende valida anche in tali Paesi.

L’assicurazione RCO vale per il mondo intero.

**SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

**Art. 1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

|  |  |
| --- | --- |
| Responsabilità Civile verso Terzi | € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
|  | € 3.000.000,00 per ogni persona |
|  | € 3.000.000,00 danni a cose |
| **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro** | € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
|  | € 3.000.000,00 per persona |

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Resta inoltre inteso che qualora in caso di sinistro vengano interessate contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la massima esposizione della Società non potrà comunque essere superiore ad € 3.000.000,00.

**Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento**

La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Resta inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garanzia | **Limiti di risarcimento** | **Scoperto e/o franchigia** |
| Ogni e qualsiasi danno, salvo laddove diversamente previsto | I massimali RCT/O di polizza | S.I.R. di € 7.000,00 |
| Evento mortale (riferito a persone) | I massimali RCT/O di polizza |
| Danno biologico  | I massimali R.C.O. di polizza |
| Malattie professionali  | I massimali R.C.O. di polizza |
| Interruzioni e sospensioni di attività  | € 800.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
| Danni da furto  | € 10.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo |
| Danni a mezzi di trasporto  | € 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo  |
| Danni a cose in consegna e custodia  | € 100.000,000 per sinistro e per periodo assicurativo |
| Danni da incendio | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
| Danni da inquinamento accidentale  | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
| Danni a condutture ed impianti sotterranei  | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
| Danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni… | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
| Danni da cedimento e franamento del terreno | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
| Danni da lavori presso terzi | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
| Danni da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
| Rimozione veicoli | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |

# Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Retribuzione annua lorda** | Tasso finito pro-mille | Premio finito anticipato |
| € 2.000.000,00 | …….‰  | € ………………….. |

Scomposizione del premio:

|  |  |
| --- | --- |
| **Premio annuo imponibile** | € …..………………….. |
| **Imposte** | € …..………………….. |
| **TOTALE** | € …..………………….. |

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

# Art. 4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Società** | **Agenzia** | **Percentuale di ritenzione** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IL CONTRAENTE** | **LA SOCIETÀ** |

 ………………………………… …………………………………